

rie di Porto - Guardia di Costiera e possono essere effettuati anche dagli altri organi di polizia giudiziaria previsti dal vigente ordinamento e dall'art. 1235 del Codice della Navigazione;

Preso atto dei risultati della ricognizione effettuata, presso le Autorità competenti ed altri soggetti pubblici e privati, circa i prezzi attualmente praticabili per tali attività di controllo;

Considerata la necessità di provvedere con adeguata frequenza, attraverso successivi decreti, all'aggiornamento delle tariffe sulla base del costo effettivo del servizio;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, stabilisce le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli previsti dall'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 va effettuato, prima dell'espletamento delle prestazioni e dei controlli di cui al successivo art. 2, alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o sul conto corrente postale a questa intestato, indicando nella causale:

a) il riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205;

b) l'amministrazione a cui afferisce l'organo che ha effettuato la prestazione o il controllo;

c) l'imputazione della somma al Capo 15° di entrata, capitolo 2454 – art. 26 denominato versamento delle tariffe derivanti dalle prestazioni e dai controlli effettuati dall'autorità competente sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi, ai sensi dell'art. 269, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, in attuazione della direttiva 2005/33/CE.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero a cui afferisce l'organo che ha effettuato la prestazione o il controllo, su appositi capitoli dedicati allo svolgimento delle prestazioni e dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205.

Art. 2.

Tariffe

1. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, si applicano le seguenti tariffe:

a) per il campionamento, 1,50 euro per ciascun contenitore;

b) per ciascun chilometro da percorrere per la raccolta ed il trasporto dei campioni, un costo pari ad un ottavo del prezzo di un litro del carburante utilizzato, in caso di veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t, e pari ad un quinto, in caso di veicoli di massa complessiva superiore; il prezzo del carburante deve essere desunto dall'ultima rilevazione mensile riportata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, prima del trasporto;

c) per l'analisi, la conservazione e lo smaltimento dei campioni, 34 euro a campione.

Art. 3.

Disposizione finale

1. Le tariffe di cui all'art. 2 del presente decreto sono aggiornate almeno ogni due anni sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 29 marzo 2016

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

16A03013

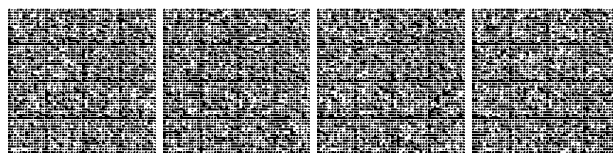
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 aprile 2016.

Certificazioni del rendiconto al bilancio 2015 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;



Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118, gli enti territoriali in sperimentazione nel 2014 adottano, dall'esercizio finanziario 2015, i nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del richiamato art. 11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi, cui è attribuita funzione conoscitiva;

Visti i nuovi schemi di bilancio pubblicati sul sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2015;

Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli - Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta con la quale la Regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato, che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;

Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente;

Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1.

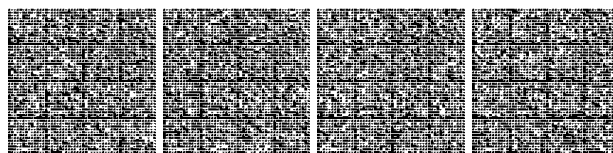
Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2015, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2016.

2. I comuni e le comunità montane della Regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'Allegato tecnico.

3. Gli enti locali sono tenuti a compilare e trasmettere, oltre che la certificazione del rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, anche la certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili prevista dal citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, riportate in allegato al presente decreto.

4. Gli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che non hanno applicato nel 2015 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, devono compilare soltanto la certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 194/1996.



Art. 2.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della Direzione Centrale della Finanza Locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html.

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2016, alla Direzione centrale della Finanza Locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato armonizzato ed «U» per il certificato tradizionale, nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell'ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario.

3. Gli enti locali trasmetteranno le due certificazioni con invii separati, ognuno dei quali dovrà contenere il file firmato digitalmente ed il file info distinto per tipo modello certificato.

4. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4.

Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 5.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico-finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2015, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale www.finanzalocale.interno.it.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del sito internet della Direzione Centrale della Finanza locale www.finanzalocale.interno.it/circ/deecon2015.html. Sulla predetta pagina del sito internet vengono, altresì, pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 13 aprile 2016

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO TECNICO

PER I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNI

Compilare integralmente:

i quadri "1", "2", "3", "8", "8-bis", "9", "9-quater", "10", "10-bis", "11", "12" e "12-quater".

Compilare:

i quadri "4A", "4B" e "4C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«totale»;

i quadri "5A", "5B" e "5C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro "6" limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro "8-ter" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8100;

8105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio);

8109 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio);

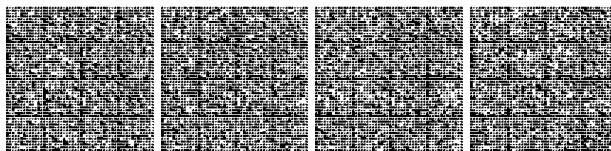
8115, 8120, 8165, 8170, 8175, 8176, 8185, 8190, 8195;

il quadro "8-quater" limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8200, 8210, 8215;

8220 (indicare il dato corrispondente al punto «III) Debiti di parte corrente» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

8225, 8230, 8235, 8240;



8260 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «II» Debiti in c/capitale» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

8265 e 8270;

il quadro “9-bis” limitatamente ai seguenti codici:

9050, 9055, 9060, 9070;

il quadro “9-ter” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

9080, 9085;

9090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 23, comma 3, lettera a) del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1);

9100, 9103, 9105.

Non compilare i quadri “8-quinquies”, “9-quinquies” e “12-bis”.

Compilare i quadri sperimentali “S3” e “S3bis” ad eccezione delle colonne 5 e 6.

Compilare i quadri “13” e “14” desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l’allegato B «Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario», in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d’Aosta non prevede tale rilevazione.

COMUNITÀ MONTANE

Compilare integralmente:

i quadri “1”, “2”, “3”, “7”, “7-bis”, “8”, “8-quater”, “9”, “10”, “11”, “12” e “12-ter”.

Compilare:

i quadri “4A”, “4B” e “4C” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all’intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all’intervento 05;

«totale»;

i quadri “5A”, “5B” e “5C” limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all’intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all’intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro “6” limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro “7-ter” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7100;

7105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell’Attivo del Conto del Patrimonio);

7110 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell’Attivo del Conto del Patrimonio);

7115, 7135, 7140, 7145, 7155, 7160, 7165;

il quadro “7-quater” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7170, 7180, 7185;

7190 (indicare il dato corrispondente al punto «III) Debiti di parte corrente» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

7195, 7200, 7205, 7210;

7215 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «II» Debiti in c/capitale» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio);

7220 e 7225;

il quadro “8-bis” limitatamente ai seguenti codici:

8050, 8055, 8060, 8070;

il quadro “8-ter” limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8080, 8085;

8090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 23, comma 3, lettera a) del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1);

8095 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall’art. 8, comma 12, della l.r. 21 novembre 2012, n. 31, come modificato dall’art. 15, commi 10 e 11, della l.r. 19 dicembre 2014, n. 13);

8100, 8103, 8105.

Non compilare i quadri “7-quinquies” e “8-quinquies”.

Compilare il quadro “13” desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l’allegato C «Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario» in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d’Aosta non prevede tale rilevazione.

16A03079

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 febbraio 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale del Programma AAL «Home4Dem».
(Decreto n. 249).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l’art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull’ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

